

Ma si può evitare la sentenza di nullità quando la causa di essa è stata eliminata e di tale eliminazione è stata data pubblicità con iscrizione nel registro delle imprese. Il dispositivo della sentenza che dichiara la nullità deve essere iscritto, a cura degli amministratori o dei liquidatori nel registro delle imprese.

La nullità della S.p.a. si distingue dalla normale nullità dei contratti, vediamo le differenze.

Nullità contratti	Nullità S.p.A.
Prevista anche in casi indeterminati, come contrarietà di norme imperative, ordine pubblico e buon costume	Prevista solo in casi tassativi
La nullità è insanabile	La nullità è sanabile
La dichiarazione di nullità di un contratto ha efficacia retroattiva	La dichiarazione di nullità non ha efficacia retroattiva

Articoli di riferimento.

1418. Cause di nullità del contratto.

1423. Inammissibilità della convalida.


2332. Nullità della società.

I conferimenti

I conferimenti nella S.p.A. possono farsi in denaro, ma anche in natura e si possono conferire crediti; non è possibile conferire prestazioni lavorative, che però possono essere oggetto di prestazioni accessorie al conferimento pur non confondendosi in esso.

Se in denaro sarà necessario, all'atto della sottoscrizione, versare il 25% del conferimento presso un istituto di credito, ma il conferimento per una società unipersonale deve essere eseguito per intero.

Per i beni in natura o crediti, sarà, di regola, necessario farli stimare; vediamo come.



Non sempre è necessaria la stima; se ne può fare a meno in diverse ipotesi:

1. Nel caso di conferimento di valori mobiliari o di strumenti del mercato monetario non è richiesta la relazione se il valore a essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo è pari o inferiore al prezzo medio ponderato al quale sono stati negoziati su uno o più mercati regolamentati nei 6 mesi precedenti il conferimento.
2. Non è richiesta la relazione quando il valore attribuito, ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo, ai beni in natura o crediti conferiti sia pari o inferiore al fair value iscritto nel bilancio dell'esercizio precedente quello nel quale è eseguito il conferimento a condizione che il bilancio sia sottoposto a revisione legale e la relazione del revisore non esprima rilievi in ordine alla valutazione dei beni oggetto del conferimento;
3. Non è richiesta la relazione quando il valore attribuito, ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo, ai beni in natura o crediti conferiti sia pari o inferiore al valore risultante da una valutazione riferita a una data precedente di non oltre 6 mesi il conferimento è conforme ai principi e criteri generalmente riconosciuti per la valutazione dei beni oggetto del conferimento, a condizione che essa provenga da un esperto indipendente da chi effettua il conferimento, dalla società e dai soci che esercitano individualmente o congiuntamente il controllo sul soggetto conferente o sulla società medesima, dotato di adeguata e comprovata professionalità. In tal caso l'esperto, se responsabile di dichiarazioni erronee o false, risponde dei danni causati alla società, ai soci e ai terzi.

In questi casi entro 30 gg. dall'iscrizione gli amministratori devono depositare presso il registro delle imprese una dichiarazione contenente:

- a) la descrizione dei beni o dei crediti conferiti per i quali non si è fatto luogo alla relazione di cui all'articolo 2343, primo comma;
- b) il valore a essi attribuito, la fonte di tale valutazione e, se del caso, il metodo di valutazione;
- c) la dichiarazione che tale valore è almeno pari a quello loro attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo;
- d) la dichiarazione che non sono intervenuti fatti eccezionali o rilevanti che incidono sulla valutazione (dei quali parleremo subito dopo questo elenco);
- e) la dichiarazione d'idoneità dei requisiti di professionalità e indipendenza dell'esperto che abbiamo visto nell'ipotesi n. 3;

Fino all'iscrizione della dichiarazione le azioni sono inalienabili e devono restare depositate presso la società.

Possono intervenire, però, dei fatti eccezionali che influiscono sui criteri di valutazione, tali da modificare sensibilmente il valore dei beni o dei crediti conferiti alla data d'iscrizione della società nel registro delle imprese, oppure possono venir meno i requisiti di professionalità e indipendenza dell'esperto che ha reso la valutazione nel caso n. 3. In questi casi si procede, su iniziativa degli amministratori, a una nuova valutazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2343, cioè con la normale valutazione eseguita dal perito nominato dal tribunale. La verifica, da parte degli amministratori, sull'esistenza dei fattori eccezionali o del venir meno dei requisiti dell'esperto deve essere eseguita entro 30 gg. dalla iscrizione della società.

Articoli di riferimento.

2247. Contratto di società.

2342. Conferimenti.

2345. Prestazioni accessorie.

2343. Stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti.

Acquisto da parte della società di beni di soci e amministratori


Abbiamo visto le regole in merito al conferimento di beni in natura o crediti, che sostanzialmente si risolvono o in una relazione che certifichi l'effettivo valore di questi beni, o in regole che scongiurino il rischio che questi beni siano sopravvalutati.

Tutto questo perché il capitale sociale costituisce la principale garanzia per i creditori della società, ma, in realtà, è tutto il patrimonio della società che garantisce i creditori sociali, di cui indubbiamente il capitale sociale è la parte più importante.

E allora la preoccupazione del legislatore non può essere solo quella di garantire l'effettivo valore del capitale sociale, ma anche di salvaguardare il patrimonio della società.

Una norma posta a garanzia dell'effettività del patrimonio sociale riguarda proprio il caso in cui la società acquisti dei beni che, però, sono di proprietà di soci o amministratori.

Vediamo la procedura in caso di acquisto da parte della società di beni o crediti di amministratori o soci promotori o fondatori.



Aggiungiamo, rispetto a quanto esposto in tabella, che grazie alla modifica dell'art. 2343 bis, dovuta al d.l. 91/2014 convertito con modifiche dalla l. 116/2014 l'alienante può, al posto della relazione giurata può presentare la documentazione di cui all'articolo 2343-ter primo e secondo comma contenente la descrizione dei beni o dei crediti, il valore a ciascuno di essi attribuito, i criteri di valutazione seguiti, nonché l'attestazione che tale valore non è inferiore al corrispettivo, che deve comunque essere indicato.


Se è depositata la documentazione ex art. 2343 bis, e nel caso in cui l'assemblea approvi l'acquisto, gli amministratori entro 30 gg. dalla decisione, dovranno depositare il verbale dell'assemblea presso l'ufficio del registro delle imprese.

Articoli di riferimento.

2343-bis. Acquisto della società da promotori, fondatori, soci e amministratori.

Mancato pagamento delle quote

Vediamo lo schema da seguire nel caso di morosità del socio.



Articoli di riferimento

2344. Mancato pagamento delle quote.

Lezione - Giorno 7

Copia dedicata a: trikka

Le azioni

- Le azioni rappresentano il capitale sociale nella S.p.A.
- Ogni socio può possedere un certo numero di azioni, ne può vendere anche una parte senza che perda la sua posizione di socio; basta possedere anche una sola azione per essere socio;